

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) BUTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 05/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03/04/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- l'importo di € 996,73 per costi soggetti a maturazione nel tempo, di € 1.893,46 per costi fissi e di € 997,31 per premi assicurativi non goduti, determinati secondo il criterio *pro rata temporis*.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inammissibilità del ricorso dal momento che il reclamo proposto risulta privo dei "requisiti minimi richiesti" per essere identificato come tale, considerata la mancanza della documentazione anagrafica identificativa del cliente; fa presente che la richiesta al cliente di integrazione della documentazione allegata al reclamo è rimasta inevasa;
- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse al finanziamento, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi", ove si distinguono analiticamente i costi up-front e quelli recurring;

- la congruità delle somme rimborsate in sede di conteggio estintivo, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis* (€ 730,08 a titolo di commissioni gestione pratica e intermediario del credito ed € 126,29 a titolo di Costo del servizio Ente previdenziale);
- l'avvenuto rimborso, in ottemperanza ai principi di diritto e agli orientamenti espressi dall'Arbitro, della somma di € 300,00, calcolata secondo il metodo *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria;
- con riferimento al premio assicurativo, l'avvenuto rimborso della somma di € 571,56, mediante assegno, inviato dalla Compagnia tramite raccomandata presso la residenza del cliente; fa presente che i costi e le condizioni assicurative, oltre alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata, sono stati dettagliatamente e compiutamente indicati nel fascicolo informativo, debitamente consegnato al cliente in sede precontrattuale;

Chiede pertanto al Collegio di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso; ed in ogni caso di respingere lo stesso ricorso ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce il carattere pretestuoso delle contestazioni relative al reclamo. A riguardo evidenzia in particolare che la sottoscrizione da parte del soggetto interessato era sufficiente ad integrare la ritualità della richiesta.

Il ricorrente insiste altresì nelle richieste di rimborso formulate nel ricorso, domandano l'importo di € 2.965,94, al netto dell'importo di € 320,00 [rimborsato per spese di istruttoria e spese della procedura] e di € 571,56, a titolo di rimborso parziale del premio assicurativo.

In sede di controrepliche, l'intermediario produce evidenza del rimborso della somma di € 320,00, di cui € 300,00 per spese di istruttoria ed € 20,00 per il rimborso delle spese della procedura e dell'importo di € 571,56 a titolo di ristoro del premio assicurativo.

Si richiama, infine, a quanto esposto nelle controdeduzioni.

DIRITTO

In via pregiudiziale, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente non ha allegato al reclamo alcun documento identificativo.

Le disposizioni ABF alla Sez. I, par. 3 stabiliscono che per "reclamo" si intende "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, email) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo".

Nel caso di specie, risulta depositato in atti reclamo attribuibile al ricorrente e al suo rappresentante volontario, sì che l'eccezione non merita accoglimento.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125



sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up* front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni intermediario per gestione della pratica, delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica, e del costo servizio ente previdenziale (lett. I), stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti.

Riconosce invece natura *up front* alle commissioni per l'intermediario e alle commissioni per l'intermediario del credito (rispettivamente, lett. a) e lett. b) del contratto di finanziamento contestato), nonché alle imposte e tasse (lett. E) trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto.

Quanto alla voce di costo di cui alla lett. D), "Spese di istruttoria", dell'importo di € 500,00, in sede di controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver rimborsato l'importo di € 300,00, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, successivamente alla proposizione del ricorso.

In sede di controrepliche ha prodotto evidenza di tale rimborso.

Con riguardo alle modalità di retrocessione del premio assicurativo, si fa presente che il contratto rinvia alle condizioni di polizza, presenti in atti.

L'intermediario allega copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa, sottoscritto dal ricorrente, con cui questi ha dichiarato di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente, tra l'altro, le condizioni di assicurazione

Per gli oneri assicurativi è stato valorizzato il criterio contrattuale delle CGA, tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro, cui rimanda il Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19. L'intermediario ha prodotto evidenza dello scambio mail intercorso con la Compagnia assicurativa, la quale comunicava di aver provveduto al rimborso di € 571,56, a mezzo assegno emesso in data 04/06/2019 e incassato il 12/06/2019.

L'intermediario ha prodotto evidenza di tale assegno nelle controrepliche.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:



rate scadute	
	48
rate residue	72

TAN	•	4,20%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,16%

					restituzioni			
n/c	▼		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
0	A. Com. Pitagora	(up front)	€ 1.893,12	€1.135,87 ○	€722,46 🖲	0		€ 722,46
0	B. Com. Inter. Del credito	(up front)	€ 746,64	€447,98 🔾	€ 284,94 🖲	\circ		€ 284,94
0	E. Imposte e tasse	(up front)	€ 16,00	€9,60 🔾	€6,11 🗨	0		€ 6,11
0	Commissioni lett. F e G.	(recurring)	€ 1.215,84	€ 729,50 🏵	€ 463,99 🔾	0	€ 730,08	-€0,58
O	I. Costo servizio Ente Prev.	(recurring)	€ 207,60	€ 124,56 🕙	€ 79,22 🔾	0	€ 126,29	-€1,73
Q	M. Premio ass. rischio vita		€ 1.662,19	0	0	•		rimborsati

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.011,20		
interessi legali	no	•	

P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.011,20.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI